



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA numero 63 del 2 Gennaio 2019

*L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 2 (due) del mese di Gennaio alle ore 16.00, presso la sede operativa in Mercato San Severino – frazione Oscato – in Via Spiano n. 1si è svolta l'Assemblea dei soci dell'Organizzazione di Volontariato **"EUROPEAN RADIO AMATEURS ASSOCIATION SALERNO"** con sigla **E.R.A. SALERNO** - per l'approvazione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16); alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19); alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87); alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34), nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile.*

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Modifica dello statuto.

Sono presenti 38 (trentotto) associati, di cui 18 (diciotto per delega) su 40 (quaranta) iscritti aventi diritto.

*I soci Carpinelli Pasquale Paolo, Esposito Salvatore, Comodino Salvatore **delegano al sig. Celentano Jean Pierre.***

*I soci Tacinelli Abele, Rispoli Luigi, Vito Carro **delegano al sig. Romano Gerardo.***

*I soci Bonora Angelo, D'Aniello Elio, Puca Vito **delegano al sig. Landi Agostino.***

*I soci Di Crisci Rosario, Salese Renato, Cusatis Alfredo **delegano al sig. Di Motta Lucio.***



I soci De Angelis Giovanni, Alfonso Bergamo, Gregorio Nadia **delegano al sig. Pecora Giuseppe.**

I soci Pastore Teresa, Teodosio Giuseppe, Sodano Marco **delegano al sig. Tirelli Davide.**

Il Presidente, constatata la regolarità dell'assemblea e verificato che il numero dei soci votanti è maggiore del minimo richiesto per la validità dell'assemblea straordinaria, dichiara aperti i lavori e introduce l'ordine del giorno, motivando tale richiesta per adeguare lo statuto associativo alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore. Chiede, pertanto, ai presenti se ci sono domande, dubbi o perplessità da chiarire. Nessuno dei presenti ha da dichiarare qualcosa in merito. Il Presidente dà lettura del nuovo statuto associativo. Si passa alla votazione e i presenti deliberano all'unanimità l'approvazione del nuovo statuto e danno mandato al Presidente di registrare il presente verbale con l'allegato statuto presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di bollo per quanto è disposto dall'art. 82 comma 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e da imposta di registro per quanto previsto dall'articolo 26 del Decreto legislativo n. 105 del 3.08.2018.

Non essendoci altro su cui deliberare e discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30.

Il Presidente
(Giuseppe Pecora)

Il Segretario
(Lucio Di Motta)

I soci presenti

Eva Lechi

Marco Pecora
Lenti Agostino
Anna Maria Volles
Piero, Roberto
Michele Tirelli
Nadia Gregorio
Giuseppe De Luca
Piero Rodolfo
Romano Sando
Teodosio Giuseppe
Alfonso Bergamo
Giovanni De Angelis
Davide Tirelli
Giuseppe Pecora
Lucio Di Motta
Anna Maria Volles
Piero, Roberto
Michele Tirelli
Nadia Gregorio
Giuseppe De Luca
Piero Rodolfo
Romano Sando

AGENZIA
D.P. SALERNO
Eseguita Registrazione
Al n. 104 del 10 GEN. 2019
per l'importo di €
Salerno, 10 GEN. 2019



Anna Maria Volles



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"EUROPEAN RADIO AMATEURS ASSOCIATION SALERNO"

con sigla E.R.A. SALERNO

CAPO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 – Costituzione e denominazione.

È stata costituita con atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 28/12/1995 con numero di registrazione n.1109 serie III, un'Organizzazione di Volontariato denominata "EUROPEAN RADIO AMATEURS ASSOCIATION SALERNO", la cui sigla è E.R.A. SALERNO.

Lo statuto è stato successivamente modificato e il relativo verbale di modifica è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 13/10/1997 con numero di registrazione n.1023 serie III.

E.R.A. Salerno sarà denominata di seguito, per brevità, associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli art. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Salerno in Via Cappelle n°7, cap.84135. La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e/o il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comportano modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, con le regole previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3) – Vincolo dell'osservanza dello statuto e dei regolamenti

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni

CAPO II

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

Articolo 4 – Principi ispiratori



dell'associazione; realizzare iniziative editoriali, anche mediante l'utilizzo della rete, per il perseguimento delle attività di interesse generale sopra enunciate; organizzare ogni tipo di manifestazione pubblica finalizzata a promuovere l'arte e la cultura come mezzo per facilitare l'incontro e il confronto tra le persone e la socializzazione e l'abbattimento di qualsiasi barriera sociale e culturale e per dare la possibilità di esprimere emozioni, idee e pensieri con linguaggi non verbali. A titolo esemplificativo manifestazioni, mostre, seminari, laboratori, feste, ecc ...

- **Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni (lett. j dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017)**

Espletamento del Servizio d'amatore così come stabilito dal regolamento internazionale delle Radio telecomunicazioni e cioè l'istruzione individuale, l'intercomunicazione tra gli studi tecnici, effettuato da persone debitamente autorizzate che si interessano della tecnica e della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza interesse pecuniario; messa a disposizione delle competenze in materia di radio comunicazioni a favore della comunità in tutte le situazioni di emergenza che necessitano dell'intervento da parte dell'associazione, al fine di aiutare e facilitare gli interventi immediati e la loro organizzazione, collaborando con le istituzioni pubbliche e private, in conformità alle leggi ed ai regolamenti dello Stato, della Regione Campania e degli Enti Locali, in tema di Protezione Civile, che riguardano l'aiuto alla collettività e di risposta alle emergenze.

Attività di formazione per nuovi volontari attraverso l'organizzazione di corsi teorico-pratici di avviamento al servizio di amatore, mediante affiancamento di personale qualificato del settore, tesi all'acquisizione delle nozioni giuridiche e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività di radio operatore e operando esperimenti radioelettrici a scopo di studio e al fine di migliorare la propria attività

- **Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017)**

Organizzazione di banchi alimentari, raccolte di indumenti e di suppellettili, raccolte pubbliche di denaro finalizzate a sostenere tutti coloro che vivono grossi disagi dal punto di vista sociale, economico, sanitario e relazionale; azioni di prossimità finalizzate a ridurre le differenze tra chi vive in uno stato di agio con chi convive con il disagio.

- **Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017)**

Organizzazione di convegni, seminari, work-shop, testimonianze e ogni altra attività utile a raggiungere queste finalità

- **Protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017)**





Prestare la propria opera in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio attenendosi ai piani di protezione civile, in relazione alla tipologia di rischio da affrontare e alla natura del rischio stesso; attività di formazione ed informazione, in particolar modo negli istituti scolastici, in materia di protezione civile e su come comportarsi in caso di calamità; attività di antincendio boschivo che prevede lo spegnimento diretto di incendi e la successiva opera di bonifica e servizi di avvistamento e di prevenzione; attività di formazione dei volontari sulle attività precedentemente descritte.

- **Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017)**

Ripristino e gestione dei beni da utilizzare per le attività associative; concedere gratuitamente gli stessi a disposizione della comunità per qualsiasi attività legata al perseguimento dell'interesse generale individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata. Sarà compito del Consiglio Direttivo individuare la tipologia di queste attività.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017,

CAPO III

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: VOLONTARI, DIPENDENTI, COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 6 – Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera di volontari, ossia di persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Organo competente che indicherà le tipologie di spesa per le quali potranno essere ammessi il rimborso e i relativi limiti. Sono consentiti rimborsi spese di tipo forfettario, come disposto nell'art. 17 comma 4 del CTS. Pertanto le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre



2000, n. 445, purch  non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Sar  compito del Comitato Direttivo deliberare sulle tipologie di spese e le attivit  di volontariato per le quali   ammessa questa modalit  di rimborso. La qualit  di volontario   incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di lavoro retribuito. L'Associazione iscriver  i volontari in uno specifico registro.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attivit  prestate in forma personale, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; essa, per , pu  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a specializzare l'attivit  svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivit  non pu  essere superiore al 50% del numero dei volontari. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non pu  essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione d  conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

CAPO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 8 – Requisiti dei soci

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidariet  per le finalit  ivi indicate. Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potr  essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. L'ammissione del socio   subordinata all'assenza di condanne penali per delitti dolosi contro la natura e di commissione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea.

Non pu  essere ammesso un socio, salvo specifica delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, se lo stesso   volontario e/o socio di altre associazioni e/o di nuclei Comunali di Protezione Civile.

Articolo 9 – Richiesta di adesione

Per essere ammessi a socio   necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all'Associazione.

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su uno specifico modulo predisposto dall'Associazione, che deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di



condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché la presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e il consenso al trattamento degli stessi. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato o un altro Ente del Terzo settore, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, copia del certificato d'iscrizione al Registro Regionale della Regione dove è ubicata la sede legale se l'associazione è costituita da almeno un anno o al Registro Unico del Terzo Settore, quando costituito, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti di seguito. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 8 del presente statuto. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nella prima riunione, successiva alla data di presentazione della richiesta, delibera l'iscrizione del socio nel registro degli aderenti all'Associazione o ne nega l'iscrizione. In tal caso, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata e trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione di diniego deve contenere gli estremi per presentare ricorso all'Assemblea. I rinnovi delle iscrizioni dei soci avverranno automaticamente, con semplice autorizzazione del Presidente.

Articolo 11 – Ricorso avverso al diniego d'iscrizione

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente. L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente e il Presidente dell'Associazione o altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 10 e/o 11, la deliberazione è comunicata al richiedente. Il nuovo socio, nei successivi





(quindici) giorni dovrà versare al Segretario dell'Associazione la quota annuale d'iscrizione. Il Segretario rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

Articolo 13 – Ammissione a socio delle persone giuridiche

Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14 – Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, simpatizzanti; volontari; onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito e sottoscrivono la quota associativa.

I Soci onorari sono chi dà un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la sostengono moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario è concessa o revocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur avendo tutti i diritti degli altri tipi di soci. Salvo quanto previsto in materia di quota sociale riguardo ai soci onorari, tutte le categorie di soci hanno stessi diritti e hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 – Durata dello status di socio

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente sulla convocazione delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione.

Articolo 17 – Restrizione dei diritti per i soci minorenni

I soci minorenni non possono esercitare diritto di voto, non hanno, cioè, diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 18 – Obblighi dei soci

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;



- d) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f) pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

Articolo 19 – Morosità del socio

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti e non hanno diritto di elettorato attivo. Trascorso 1 (uno) mese dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio status di socio ai sensi dell'articolo seguente.

Articolo 20 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua d'iscrizione dopo 1 (un) mese dalla data di scadenza prevista;
- c) rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- d) espulsione.

Articolo 21 – Sospensione dai diritti legati allo status di socio

I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo status di socio. Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea degli iscritti, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea degli iscritti ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione o altro membro del Consiglio Direttivo e il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea degli iscritti decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi; ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento. La sospensione è annotata sul Libro dei Soci. Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione del socio, egli, qualora rivesta una carica sociale, decade automaticamente da tale carica.

Articolo 22 – Espulsione del socio

L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;





- mancato pagamento della quota sociale. La morosità è stabilita dal Consiglio Direttivo che adotta in conformità al presente statuto l'espulsione per morosità;
- adozione di comportamenti arrecanti danni morali o materiali all'Associazione, in contrasto con le sue finalità o tali da lederne il decoro e il buon nome.

Articolo 23 – Procedimento per l'espulsione del socio

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo persegue con la stessa procedura di cui al precedente articolo 21.

Articolo 24 – Cancellazione dal Libro dei Soci

Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo viene a conoscenza dell'evento.

La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte. Il socio moroso è automaticamente depennato dal Libro dei Soci, senza alcuna necessità di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione dello status di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 25 – Effetti della perdita dello status di socio

La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né dà diritto a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

CAPO V

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Sezione I – Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 26 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Organi di controllo e di garanzia: Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probiviri;

Articolo 27 – Cariche sociali

Le cariche sociali sono:

- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Presidente Onorario

Ai membri degli Organi e gli assegnatari di cariche sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 28) - Elezione degli organi e delle cariche sociali



Gli organi sociali sono eletti esclusivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, con piena libertà di scelta. Le cariche sociali di Vicepresidente e di Segretario, sono attribuite dal Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri membri. La carica sociale di Presidente onorario, è attribuita dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra gli associati.

Articolo 29 – Durata degli organi sociali

La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni. I membri degli organi sociali che subentrano nel corso del quadriennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 30 – Appartenenza all'Associazione

Tutti i membri degli organi sociali o chi ricopre cariche sociali devono essere associati, con l'eccezione dei membri del Collegio dei Sindaci. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche o giuridiche associate. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Articolo 31 – Conflitto d'interesse

I contratti conclusi in rappresentanza dell'Associazione, dagli amministratori in conflitto d'interessi con la medesima, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da terzi.

Articolo 32 – Elettività e gratuità degli organi e delle cariche sociali

Tutti gli incarichi sociali, conferiti dall'Associazione, sono elettivi e gratuiti; per tali compiti non è previsto alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute riguardo alla loro carica, preventivamente autorizzate o appositamente regolate dal Consiglio Direttivo.

Sezione II - L'Assemblea degli iscritti

Articolo 33 – Composizione

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione.

Articolo 34 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato, per la singola convocazione, dall'Assemblea.

Articolo 35 – Verbalizzazione dell'Assemblea





Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente al Presidente della stessa. Il suddetto verbale è trascritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

Articolo 36 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente né ravvedi la necessità. L'Assemblea ordinaria è convocata, altresì, quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea entro 10 (quindici) giorni.

Articolo 37 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte l'anno: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo. Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 38 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente né ravvedi la necessità. L'Assemblea straordinaria è convocata, altresì, quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero dei 2/3 (due terzi) dei soci ovvero dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea entro 10 (quindici) giorni.

Articolo 39 – Modalità di convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione o inviando individualmente l'avviso di riunione a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica certificata e non oppure consegnandolo a mano. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione e per i quali non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche a chi abbia comunicato la volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 20, lettera c) e sul quale il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea deve essere tenuta con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni ed entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L'avviso dovrà contenere:

la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione;

un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;

l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione.

Articolo 40 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, essa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 41 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- elezione del Presidente dell'Associazione e dei componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- costituzione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, se previsti;
- deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'esclusione degli associati;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- atti di straordinaria amministrazione;
- contenuti delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 44 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione quando sono presenti – anche con delega – almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.





Articolo 45 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
- scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o alla messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 46 – Diritto di voto in Assemblea e voto per delega

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione. Ogni socio ha diritto a un voto. Sono ammesse due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che verifica la loro validità e consegna, quelle ritenute valide, al Presidente per la controfirma.

Articolo 47 – Modalità di espressione del voto in Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria concernenti l'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle riguardanti lo status delle persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede, comunque, a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III – Il Consiglio Direttivo

Articolo 48 – Costituzione e durata

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un massimo da 6 (sei) a 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea al proprio interno. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio.

Articolo 49 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri dei Collegi o il Probiviro. Possono partecipare al Consiglio Direttivo altre persone, anche estranee all'Associazione, appositamente convocate, senza diritto di voto. Queste, però, non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 50 – Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo decadono, nel corso del quadriennio di permanenza in carica, per dimissioni e nel caso in cui viene meno lo status di socio. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria delle votazioni. Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I membri sostituiti decadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica.



Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca da parte dell'Assemblea degli iscritti o di dimissioni del Presidente.

Articolo 51 – Incompatibilità

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono, a loro carico, cause d'ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 del codice civile.

Articolo 52 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. A essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 53 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 54 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione. La notifica avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, la pubblicazione sulle piattaforme multimediali e tramite consegna a ciascun membro a mano ovvero con ogni mezzo e con possibilità di dimostrarne l'invio. In caso di urgenza il termine di 3 (tre) giorni può essere ridotto sino a 1 (uno). In casi di particolare necessità e urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato ad horas.

Articolo 55 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la specifica seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 56 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia ricompreso nell'ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Vice-Presidente e Segretario e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione, tra i propri componenti, le predette cariche;
- b) nominare il Presidente onorario e il Responsabile del servizio civile tra gli associati;



- c) delegare determinati compiti al Presidente;
- d) deliberare l'esclusione dei soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto;
- e) approvare il contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni da far sottoscrivere al Presidente
- f) eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- g) amministrare l'Associazione e operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- h) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- j) assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale ed assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- l) promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- m) redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- n) assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- o) ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- p) assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- q) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- r) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- s) elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- t) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- u) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- v) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- w) proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- x) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- z) deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci su loro specifico ricorso;



Articolo 57 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/tesoriere e trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 58 – Criteri di espressione del voto nel Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti l'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle concernenti l'accettazione delle domande d'iscrizione, quelle riguardanti il deferimento dei soci all'Assemblea e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede, altresì, a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV - Il Presidente

Articolo 59 – Rappresentanza legale

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea degli iscritti sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta presso i terzi e in giudizio.

Articolo 60 – Elezione, durata, cessazione dalla carica

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo stabilito per il Consiglio Direttivo e cessa, contestualmente, a esso sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei membri.

Articolo 61 – Revoca del Presidente

L'Assemblea generale degli iscritti, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente. La convocazione dell'Assemblea per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ed è effettuata, secondo le regole di cui all'articolo 38, da un socio designato dai soci richiedenti. In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

Articolo 62 – Competenze del Presidente

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e degli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a) convocare e gestire le riunioni sia dell'Assemblea dei soci sia del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d) emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;





- h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j) eseguire gli incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debita quietanza;
- k) assumere, in caso di necessità e di urgenza, nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- l) stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo e custodire una copia di tali atti presso la sede sociale;
- m) delegare, in caso di opportunità, parte dei suoi poteri ai membri del Consiglio Direttivo;
- n) assegnare, in caso di opportunità, i compiti demandati dal presente statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione IV - Organi sociali di controllo.

Articolo 63 – Costituzione del Collegio dei Sindaci

L'Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, da cui risulti che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 64 – Composizione del Collegio dei Sindaci

Il collegio dei Sindaci è composto di tre membri, scelti anche tra i non soci. Devono essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;



- coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Per la loro ineleggibilità si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile, poiché compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. All'atto dell'accettazione della carica i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli art. 2382 e 2399 cod. civ.

Articolo 65 – Presidente del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovraintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno e ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 66 – Durata in carica

La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 67 – Sostituzione dei membri del Collegio

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un membro del Collegio dei sindaci, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. La carica dei membri così nominati scade insieme con quella degli altri membri del Collegio.

Articolo 68 – Compenso dei Sindaci

Qualora i membri del Collegio dei Sindaci siano individuati tra persone non associate e abbiano i requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 69 – Competenze del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle



operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 70 – Revisione legale dei conti

L'Associazione deve nominare, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 71 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Probiviri, qualora lo ritenga opportuno. Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri scelti anche tra i non associati. Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Collegio dei Probiviri sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno e ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo. La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un membro del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I membri così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. Il Collegio dei Probiviri vigila, è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Non può essere eletto alla carica di probiviro e, se eletto, decade dall'ufficio:

- chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- il coniuge, il parente e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo;
- chi è legato all'Associazione o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

All'atto dell'accettazione della carica il probiviro deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussiste a suo carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dallo Statuto o dagli art. 2382 e 2399 cod. civ. La durata in carica del Probiviro è quadriennale ed è rieleggibile.

L'Associazione può anche preferire la nomina di un solo Probiviro eletto dall'Assemblea dei soci, al quale sono assegnati tutti i compiti spettanti al Collegio.

Sezione V – Cariche sociali



Articolo 72 – Il Vicepresidente

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. In caso d'impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vicepresidente ha il compito di convocare l'Assemblea degli iscritti per procedere alla sua nuova elezione.

Articolo 73 – Rappresentanza del Vicepresidente

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 74 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Compiti propri del Segretario sono:

- a) assistere il Presidente dell'Associazione nei suoi compiti Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere all'estensione, alla sottoscrizione in calce e all'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia, quando la loro istituzione sia deliberata;
- c) l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d) verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e) regolare gli interventi in Assemblea;
- f) tenere aggiornati il "Libro dei Soci" e il "Registro dei Volontari";
- g) tenere aggiornati gli altri registri dell'Associazione e tutti gli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente statuto, ad altri soggetti.
- h) tenere il controllo e l'aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- i) tenere il controllo e la gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- l) riscuotere le entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- m) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni contabili.

Articolo 75 – Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scelto tra gli associati, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, né poteri; ma gli possono essere conferiti specifici poteri e incarichi di rappresentanza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente con delibera congiunta.

Articolo 76 – Il Responsabile del servizio civile

Il rappresentante legale del servizio civile è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è una persona in possesso del diploma di scuola media di II grado ovvero che abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, del servizio civile nazionale; oppure che abbia frequentato un apposito corso organizzato dal Dipartimento. L'incaricato è responsabile del servizio civile universale in tutte le sue articolazioni e manifestazioni, e ne



risponde direttamente al Dipartimento. Coordina la realizzazione dei programmi d'intervento e dei progetti in essi contenuti, le attività delle sedi di attuazione di progetto, le risorse umane dell'ente, l'attività dei responsabili regionali e provinciali dell'ente accreditato e degli operatori locali di progetto. Rappresenta, all'interno dell'ente, l'ultima istanza per le controversie nate con gli operatori volontari coinvolti nei programmi, fatte salve altre autonome modalità dell'ente stesso e fatta salva la responsabilità generale del Dipartimento.

CAPO VI

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 77 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'articolo 77 del presente statuto;
- proventi dell'attività di raccolta fondi;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute dell'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore..

Per raccolta fondi s'intende il complesso delle attività e iniziative attuate dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuata, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Articolo 78 – Quota sociale

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque entro il giorno della seduta



dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è in trasmissibile sia per atto Inter vivos che mortis causa e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 79 - Proventi derivanti da attività diverse

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 80 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni;

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 81 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 82 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 83 – Redazione e presentazione del bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso



il registro unico nazionale del Terzo settore. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili – quando esso sia stato istituito - almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 84 – Bilancio sociale

L'Associazione s'impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 (un) milione di euro e il bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato sul sito internet istituzionale. Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redigere il bilancio sociale e non sia deciso di redarlo dall'Assemblea dei Soci, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 85 – Trasparenza

Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 86 – Divieto di distribuzione di utili e avanzi

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, utili e avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, [salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)];



- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 87 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 88 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CAPO VII NORME DI CHIUSURA

Articolo 89 – Assicurazione.

Tutti i soci volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie. L'Organizzazione di Volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 90 – Responsabilità.

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei



